

**Eventi sismici 15/12/2009**

**Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3**

**PROGRAMMA INTEGRATO DI RECUPERO DEL BORGO STORICO DI SPINA  
DEL COMUNE DI MARSCIANO**

**MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE  
DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL' ART. 6, COMMA 4,  
DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2013, N. 3**

Art. 1  
*(Oggetto)*

1. Le presenti disposizioni stabiliscono procedure, criteri e modalità per la concessione a favore degli aventi diritto dei contributi previsti dall' articolo 6, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 per gli interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, facenti parte delle unità minime di intervento individuate dal programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano.

Art. 2  
*(Categorie di interventi ammessi a contributi)*

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi per la realizzazione delle categorie di interventi previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411, nel rispetto delle condizioni dettate dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

Art. 3  
*(Beneficiari dei contributi)*

1. Beneficiari dei contributi previsti dall' articolo 6, comma 4, della l.r. n. 3/2013 sono i soggetti titolari, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati, ovvero i soggetti titolari, alla medesima data, di diritti reali di godimento sui suddetti immobili qualora autorizzati dagli stessi proprietari, costituiti in consorzio obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, della l.r. n. 3/2013, come modificato e integrato dall'articolo 75 della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12.

Art. 4  
*(Condizioni per la concessione dei contributi)*

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 e favorire la ripresa delle attività produttive in esercizio alla stessa data, è concesso a favore dei soggetti individuati dall'articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal piano di riparto di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 3/2013, un contributo per la realizzazione degli interventi sulle unità minime di intervento di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. n. 3/2013, comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, emessa entro la data di pubblicazione della presente deliberazione, che abbia comportato l'evacuazione dell'immobile e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio;
2. Per abitazione principale si intende quella in cui risiedevano anagraficamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, ovvero l'affittuario o il comodatario.
3. Sono esclusi dai contributi previsti dall' articolo 6 della l.r. n. 3/2013 gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, in assenza di sanatoria.

Art. 5  
*(Presentazione delle domande)*

1. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio telematico del comune di Marsciano dell'elenco dei proprietari delle unità immobiliari comprese nelle unità minime di intervento individuate nel programma integrato di recupero, che devono costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. n. 3/2013, come modificato ed integrato dall'articolo 75 della l.r. n. 12/2013, i soggetti individuati dall'art. 3 devono presentare apposita domanda di contributo diretta al Sindaco del comune di Marsciano. La domanda è redatta, in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato B alla presente deliberazione.
2. Il Sindaco del comune di Marsciano provvede ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche tramite manifesti pubblici e avvisi sul sito internet istituzionale del comune.

3. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere prodotta per ogni unità immobiliare di proprietà del richiedente compresa nelle unità minime di intervento individuate dal programma integrato di recupero e deve indicare, per ciascuna di esse, con riferimento alla data dell'evento sismico:
  1. gli estremi catastali;
  2. la superficie;
  3. la destinazione d'uso;
  4. il numero, la data e il tipo dell'ordinanza sindacale di sgombero;
  5. l'eventuale avvenuta evacuazione della stessa;
  6. il nominativo della ditta proprietaria e la relativa quota di proprietà;
  7. il nominativo dei proprietari o degli affittuari residenti nelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonché degli esercenti le attività produttive;
  8. gli estremi del contratto di affitto;
  9. le eventuali concessioni contributive connesse a precedenti eventi sismici.
4. Nel caso di comproprietà delle unità immobiliari, la domanda è presentata da uno dei comproprietari o da altro soggetto, all'uopo delegati in forma libera dagli stessi proprietari;
5. Alla domanda devono essere allegati gli atti di delega e le autorizzazioni rilasciate dai proprietari nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 3, il beneficiario del contributo risulti essere un soggetto titolare di diritto reale di godimento sull'immobile;
6. Il comune di Marsciano, entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, trasmette alla Giunta regionale il riepilogo dei dati risultanti dalle domande presentate, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato D alla presente deliberazione.
7. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il comune richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte, entro e non oltre i trenta giorni successivi dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 6

##### *(Contributi connessi a precedenti eventi sismici)*

1. Gli aventi diritto ai benefici previsti dalla l.r. n. 3/2013 che abbiano già prodotto domanda per precedenti eventi sismici e che non siano titolari di concessione contributiva possono accedere ai contributi disposti dalla citata legge regionale previa rinuncia ai benefici precedenti. Tale rinuncia è espressa all'atto della formulazione della domanda di cui all'articolo 5.

#### Art. 7

##### *(Presentazione dei progetti)*

1. Il consorzio e il coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati, nei quarantacinque giorni successivi alla costituzione dei consorzi, procedono alla nomina del tecnico incaricato della progettazione dandone comunicazione al comune mediante invio di copia della delibera dell'assemblea.
2. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla costituzione del consorzio, il presidente del consorzio o il coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati provvede a presentare al comune il progetto dell'intervento, completo della documentazione elencata nella scheda 0 dell'allegato E alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411, redatto nel rispetto di quanto stabilito ai commi successivi.
3. Per ogni unità minima di intervento deve essere presentato un progetto unico ed i lavori devono essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria affidando gli stessi ad un'unica impresa. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di aggregazione di più consorzi.
4. Ai sensi delle disposizioni dettate dalle direttive tecniche di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 oltre che delle modalità di calcolo del contributo così come definite dall'allegato 1 alla medesima deliberazione, le valutazioni del danno, della vulnerabilità e delle

carenze strutturali gravi, i criteri di progettazione e la definizione degli interventi proposti, come anche le verifiche sismiche e quelle per carichi verticali oltre che il calcolo del contributo spettante agli aventi diritto devono essere effettuati, nell'ambito del progetto previsto dal comma 4, per ogni singolo edificio facente parte dell'unità minima di intervento.

5. Al progetto dell'intervento dovrà essere altresì allegata, per ciascuno degli edifici compresi nell'ambito dell'unità minima di intervento, la dichiarazione del tecnico incaricato della progettazione, resa secondo lo schema di cui all'allegato G alla presente deliberazione, attestante:
  - il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
  - i valori di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio rispetto alle soglie indicate ai punti 1.1, 1.2, 2 e 3 delle direttive tecniche di cui all'allegato A sub A2 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411, nonché l'eventuale presenza sullo stesso edificio di carenze strutturali gravi così come definite al punto 1.3 dello stesso allegato;
6. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione prodotta ai sensi del comma 2, il comune richiede la necessaria integrazione documentale, che dovrà essere presentata al comune entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il comune di Marsciano comunica alla Regione Umbria i dati economici degli interventi mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato H alla presente deliberazione.
8. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini stabiliti ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo, il comune, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, della l.r. n. 3/2013 e s.m.i., attiva i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della l.r. n. 30/1998, previa diffida ad adempiere, rivolta al presidente del consorzio o al coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
9. Qualora non sussistano le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 6 bis dell'articolo 8 della l.r. n. 30/1998 il comune dichiara la decadenza dal contributo.

#### Art. 8

##### (Contributo concedibile )

1. Il contributo spettante agli aventi diritto individuati dall'articolo 3, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 411/2013, è determinato secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 9 dell'allegato 1 alla medesima deliberazione.
2. Il contributo spettante agli aventi diritto individuati dall'articolo 3, per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 411/2013, è determinato secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 20 luglio 2010, n. 164 e s.m.i.
3. L'entità del contributo per l'intera unità minima di intervento è pari alla somma dei contributi spettanti ai singoli edifici facenti parte della medesima unità minima di intervento.

#### Art. 9

##### (Priorità per la concessione dei contributi)

1. Fatto salvo il rispetto delle condizioni per la concessione dei contributi dettate dall'articolo 4, è riconosciuta precedenza nella concessione dei contributi alle unità minime di intervento nelle quali è più alto il rapporto percentuale tra le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio al momento dell'evento sismico, dichiarate inagibili e evacuate, e l'insieme delle unità immobiliari dell'intera unità minima di intervento.
2. A parità del rapporto percentuale di cui al comma 1, è prioritaria nella concessione dei contributi l'unità minima di intervento che presenta un più elevato numero di unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio al momento dell'evento sismico, dichiarate inagibili e evacuate.

#### Art. 10

(Autorizzazione all'inizio dei lavori e concessione del contributo)

1. Il comune di Marsciano, verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità a contributo stabilite dall'articolo 4, trasmette il progetto in duplice copia alla provincia di Perugia per il rilascio della prescritta autorizzazione.
2. Il comune, acquisita l'autorizzazione di cui al comma 1, nonché, anche mediante conferenza dei servizi, le eventuali ulteriori autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, previa determinazione della spesa ammissibile a contributo comunica alla Regione l'ammontare dell'importo del contributo da concedere, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al rilascio della concessione contributiva.
3. Il comune, acquisita l'autorizzazione regionale al rilascio della concessione contributiva di cui al comma 2, autorizza l'inizio dei lavori e concede il relativo contributo.
4. La concessione contributiva deve essere comunicata al presidente del consorzio o al coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati entro e non oltre i successivi dieci giorni.
5. Laddove non prodotta unitamente al progetto di cui all'articolo 7, comma 2, la documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere prodotta, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, entro il termine di perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal comune.
6. Nel caso in cui non venga rispettato il termine previsto dal comma 5, il comune, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, della l.r. n. 3/2013 e s.m.i., attiva i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della l.r. n. 30/1998, previa diffida ad adempiere, rivolta al presidente del consorzio o al coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Qualora non sussistano le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 6 bis dell'articolo 8 della l.r. n. 30/1998 il comune dichiara la decadenza dal contributo.

Art. 11

(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono avere inizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva al presidente del consorzio o al coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati e essere ultimati entro trentasei mesi dalla medesima comunicazione.
2. A richiesta del presidente del consorzio o del coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati il comune di Marsciano può autorizzare per giustificati motivi la proroga dei predetti termini nei limiti temporali di seguito indicati:
  - a) sessanta giorni per l'inizio dei lavori;
  - b) sei mesi per l'ultimazione degli stessi.
3. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il comune, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, della l.r. n. 3/2013 e s.m.i., attiva i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della l.r. n. 30/1998, previa diffida ad adempiere, rivolta al presidente del consorzio o al coordinamento dei presidenti dei consorzi aggregati, entro un termine non inferiore a trenta giorni e comunque non superiore a:
  - a) sessanta giorni per l'inizio dei lavori;
  - b) un termine stabilito dal comune in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, in ogni caso non superiore a dodici mesi, per l'ultimazione degli stessi.
5. Qualora non sussistano le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 6 bis dell'articolo 8 della l.r. n. 30/1998 il comune dichiara la decadenza dal contributo. Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali.

Art. 12

#### (Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati dal comune ai consorzi mediante accredito delle somme su conti correnti bancari dedicati alla ricostruzione, nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo 16, comma 1, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 411/2013.

#### Art. 13

##### (Contributo per la gestione dei consorzi)

1. Per fare fronte ai costi di gestione del consorzio obbligatorio il comune di Marsciano concede al consorzio stesso, nella persona del presidente, un contributo aggiuntivo una-tantum, pari al due per cento dell'importo complessivo della spesa ammessa a contributo dell'unità minima di intervento.
2. L'erogazione del contributo da parte del comune viene effettuata nei tempi e secondo le percentuali stabilite dall'articolo 16, comma 1, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 411/2013, nel rispetto delle condizioni stabilite ai successivi commi 3 e 4.
3. Le erogazioni delle rate di contributo successive alla prima vengono effettuate previa presentazione da parte del presidente del consorzio della contabilità delle spese sostenute a copertura degli importi precedentemente erogati, debitamente approvata dall'assemblea dei consorziati.
4. La rata di saldo è erogata alla ultimazione dei lavori dietro presentazione, unitamente alla documentazione di rendicontazione dei lavori, della rendicontazione finale delle spese sostenute dal consorzio debitamente approvata dall'assemblea dei consorziati.

#### Art. 14

##### (Trasferimento delle risorse ai comuni)

1. Le erogazioni a favore del comune di Marsciano dei fondi per le necessità derivanti dalle concessioni contributive rilasciate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 e dell'art. 13, comma 1, sono effettuate secondo gli importi e con le modalità stabilite dal punto 2, lettera h), della deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2002, n. 746 e dal punto 2, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2005, n. 380, nei casi espressamente previsti dalla medesima deliberazione, previa acquisizione della rendicontazione degli importi concessi ed erogati dal comune agli aventi diritto.

#### Art. 15

##### (Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento dell'intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. I contratti di locazione pendenti alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori.

#### Art. 16

##### (Cumulo)

1. I contributi previsti dall'articolo 6, comma 4, della l.r. n. 3/2013 non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli concessi ai sensi dell'Ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164.

2. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti da eventi sismici, il contributo è determinato detraendo l'importo del risarcimento assicurativo dall'importo del contributo concesso ai sensi dell' articolo 10, comma 3.